




**COMUNE DI MANGONE**  
**Provincia di Cosenza**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI  
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI  
E ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE  
GENERE A PERSONE FISICHE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI**





## **CAPO I**

### **NORME GENERALI**

#### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7/8/1990, n° 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, soggetti ed enti pubblici o privati.

#### **Art. 2 (Finalità)**

1. Il Comune di Mangone, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di persone, enti pubblici e privati finalizzate a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità, con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici finalizzati alla realizzazione e mantenimento di attività utili e meritorie, connesse comunque con gli interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.

#### **Art. 3 (Destinatari e durata dei benefici)**

1. Sono destinatari dei benefici di cui al presente regolamento i soggetti residenti nel Comune di Mangone o ivi aventi sede legale ed operativa.
2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purché l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine del Comune.

#### **Art. 4 (Campo di applicazione)**

1. L'amministrazione comunale, sulla base di specifiche domande e acquisito il parere della relativa commissione, provvede con determina del responsabile del servizio previa delibera di indirizzo e/o di assegnazione delle risorse della Giunta Comunale alla concessione dei benefici di cui all'art. 2 a persone, associazioni, ed enti pubblici e privati, operanti nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- ❖ ATTIVITA' RICREATIVE
- ❖ TURISMO e CULTURA
- ❖ GEMELLAGGI e RAPPORTI INTERNAZIONALI
- ❖ PUBBLICA ISTRUZIONE
- ❖ SPORT - ATTIVITÀ VENATORIA E PESCA SPORTIVA
- ❖ POLITICHE GIOVANILI
- ❖ SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
- ❖ PROMOZIONE ECONOMICA e DEL TERRITORIO
- ❖ ASSISTENZA e SERVIZI SOCIALI
- ❖ RECUPERO CENTRO STORICO
- ❖ ATTIVITA' RELIGIOSE



2. Le iniziative per cui si richiede l'intervento comunale devono rientrare nell'ambito delle attività sopraindicate, o comunque in aree di interesse dell'azione del Comune.
3. Le domande possono essere rivolte ad ottenere contributi in denaro, benefici diversi o anche la disponibilità di spazi, strutture, attrezzature e servizi comunali a sostegno delle manifestazioni o progetti presentati.
4. L'amministrazione, in ogni caso, deve esercitare una attenta e fattiva opera di controllo finalizzata ad acclarare le modalità di utilizzo dei contributi erogati.

## **CAPO II**

### **BENEFICI A PERSONE, ENTI, ASSOCIAZIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE**

#### **Art. 5 (tipologie di benefici)**

1. L'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, potrà concedere benefici economici a comitati, enti ed associazioni nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. l'attività perseguita sia coerente con i fini istituzionali dell'Ente richiedente per come risultante dal proprio Statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
  - b. gli interessati inoltrino all'amministrazione apposita istanza di concessione corredata dalla documentazione di cui alla lettera a), unitamente a un documento illustrativo delle attività da svolgere, degli obiettivi prefissati e dei risultati conseguibili;
  - c. nella domanda di cui al punto b) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti.
2. I contributi, possono essere concessi, in via eccezionale, anche a persone o gruppi spontanei, a sostegno di singole iniziative, purché tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse che siano coincidenti con le finalità perseguite dal Comune. Anche per tali contributi si applicano, laddove compatibili, le disposizioni di cui ai punti b. e c. del precedente comma n. 1

#### **Art. 6 (procedure di concessione)**

1. Il responsabile del servizio finanziario, acquisito il parere della relativa commissione, provvede con determina all'erogazione dei contributi di cui all'art. 2, previa delibera di indirizzo e/o di assegnazione delle risorse della Giunta Comunale.
2. Il responsabile del servizio, procederà all'erogazione dei contributi solo dopo aver accertato la rispondenza dei richiedenti alle prescrizioni contenute nell'art. 3 del presente regolamento.



3. Per poter ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, gli interessati debbono presentare apposita domanda la quale dovrà contenere:

- a) Le generalità complete del richiedente, che coincideranno con quelle del rappresentante legale per gli Enti pubblici o privati o società; in quest' ultimo caso dovrà essere indicata la ragione sociale;
- b) la motivazione o la natura dell'intervento richiesto e relativo importo, oltre la dichiarazione che non si perseguono fini di lucro, che sono note le norme del presente regolamento e che per la stessa iniziativa non è stata fatta richiesta e non siano stati ottenuti contributi da altri enti.

3. Le domande devono essere corredate, ove occorre, dalla seguente documentazione:

- a) programma dettagliato dalla manifestazione o iniziativa;
- b) preventivi dettagliati, memorie o note dalle quali possa evincersi l'importo della spesa;
- c) eventuale statuto dell'ente o della associazione;
- d) indicazione di altri enti o associazioni aderenti all'iniziativa;
- e) altra documentazione ritenuta idonea allo scopo o da richiedere in base alla normativa speciale di settore ( iscrizione ad albi o registri del volontariato, ecc....);
- f) indicazioni della persona abilitata alla riscossione dell'eventuale contributo ovvero del conto corrente bancario o postale per l'accredito.


4. Le società sportive, e le associazioni che svolgono attività venatoria e/o pesca sportiva, oltre a dichiarare che svolgono attività promozionale senza fini di lucro, dovranno indicare il numero degli iscritti e la categoria di campionato a cui eventualmente partecipano.

5. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati e le persone fisiche che ricevono contributi dall'Amministrazione Comunale sono tenuti a far risultare dagli atti con i quali manifestano al pubblico l'attività e le iniziative che le stesse vengono realizzate con il **concorso del Comune di Mangone.**

6. L'accoglimento della richiesta e l'ammontare dell'importo del contributo, dovrà necessariamente tener conto delle disponibilità di bilancio e delle analoghe richieste pervenute.

#### **Art. 7 (Benefici indiretti)**

1. L'intervento del Comune può consistere anche nell'assunzione della spesa per il pagamento per conto dei beneficiari, di fatture relative a forniture e prestazioni di servizi effettuate a loro favore, previa attestazione di avvenuta regolare esecuzione.
2. La liquidazione dei concorsi finanziari previsti dal presente regolamento avverrà, di norma, a presentazione del preventivo di spesa.



3. Il beneficiario è tenuto, a manifestazione ultimata, alla presentazione della documentazione comprovante la spesa relativa alla stessa, pena la revoca del finanziamento.

#### **Art. 8 (Esenzioni in materia di tributi locali)**

1. Il comune, in sede di formazione del bilancio di previsione, può deliberare nei confronti delle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) iscritte nell'Albo comunale delle associazioni, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi comunali e dai connessi adempimenti.

#### **Art. 9 (Contributi per la promozione economica)**

1. Il responsabile del servizio finanziario, acquisito il parere della relativa commissione, previa delibera di indirizzo e/o di assegnazione delle risorse della Giunta Comunale può deliberare l'erogazione di sovvenzioni e contributi per finalità di promozione economica in favore di imprenditori singoli, società anche cooperative, associazioni e consorzi di imprenditori che svolgono attività artigianali, turistiche o commerciali.
2. A tale scopo il responsabile del servizio finanziario provvede ad approvare apposito bando di concorso indicante i criteri di assegnazione, le modalità di erogazione, la qualificazione delle spese ammesse, le categorie di soggetti aventi diritto a concorrere, la documentazione da allegare alla domanda e il termine di presentazione delle stesse.

### **CAPO III BENEFICI ASSISTENZIALI**

#### **Art. 10 (Contributi a soggetti in stato di bisogno)**

1. Il comune, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, acquisito il parere della relativa commissione, può concedere una serie di contributi ai soggetti che versano in condizione di bisogno purchè residenti nel territorio comunale.
2. La selezione dei soggetti beneficiari dei contributi avviene secondo il criterio del "minimo vitale" ossia il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari con la considerazione di alcuni bisogni di vita di relazione. Concretamente esso è determinato in base all'ISEE. Vi rientrano tutti i nuclei familiari che hanno un ISEE inferiore o pari all'assegno sociale erogato dall'INPS per l'anno precedente a quello di riferimento.
3. E' in ogni caso fatta salva la possibilità di derogare ai criteri meramente reddituali di cui ai comma precedente, per particolari situazioni opportunamente documentate (quali, ad esempio, situazioni di malattia) e dopo attenta valutazione da parte dell'amministrazione comunale in collaborazione con il personale adibito alle funzioni di assistente sociale. In tale valutazione, si dovrà necessariamente tener conto anche del

tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente desumibile da informazioni in possesso del comune.

4. Ai nuclei familiare ritenuti bisognevoli secondo i criteri definiti ai commi precedenti, l'amministrazione comunale, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio può, congiuntamente o disgiuntamente, e comunque fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo del contributo, determinato secondo la procedura prevista dall'art. 12:
  - a. concedere dei contributi finanziari una tantum;
  - b. farsi carico del pagamento di bollette del gas, energia elettrica ovvero dell'acquisto di beni di prima necessità;
  - c. garantire la fruizione gratuita ai servizi a domanda individuale forniti dal comune quali il servizio mensa e lo scuolabus.
  - d. riconoscere l'esenzione dal pagamento dei tributi comunali

*Il comma 4) ut supra è stato modificato per come riportato in delibera consiliare n. 1 del 29/04/08;*

5. L'entità finanziaria delle diverse tipologie di aiuto che possono essere riconosciuto a ciascun nucleo familiare sarà rapportato alla situazione concreta di indigenza, al numero dei componenti il nucleo familiare e ad ogni altra situazione comprovante lo stato di bisogno e, in ogni caso, il limite complessivo degli aiuti non potrà eccedere l'ammontare degli stanziamenti previsti in tale specifico settore.

Il beneficio di cui alla precedente lett. B) ( di cui al c. 4 in delibera n, 1 del 29/04/08) potrà essere riconosciuto solo ai casi di bisogno particolarmente gravi ed in particolare ai nuclei familiari per i quali, stante la situazione economico-patrimoniale, risulterebbe vana la riscossione coattiva prevista dalla normativa vigente per i mancati pagamenti dei tributi.

6. Sono esclusi dai benefici previsti dal presente articolo i soggetti o i nuclei familiari che beneficiano di altri contributi pubblici quali, ad esempio, i contributi erogati dalla regione a sostegno delle locazioni immobiliari.

#### **Art. 11 (Situazioni di bisogno indifferibili)**

1. Sono esclusi dalla disciplina di cui al precedente art. 14 i piccoli sussidi (per importi non superiori a Euro 100,00) a favore di soggetti in condizione di indigenza che necessitano di immediata assistenza, da erogarsi in casi eccezionali, per disposizioni del Sindaco. *(il presente comma è stato modificato, integrato per come riportato in delibera consiliare n. 1 del 29/04/08)*
2. Tali erogazioni, da imputarsi nell'apposito capitolo di bilancio, debbono essere formalizzate cumulativamente e possono essere erogate solo ed esclusivamente nei casi di bisogno, particolarmente gravi ed indifferibili.
3. Tali erogazioni saranno detratte dalla somma complessiva del contributo, stabilita dal comma 4 dell'art. 10.





## **Art. 12 (Procedura per la richiesta del contributo)**

1. Per ottenere i contributi previsti dall'art. 10 è necessario che l'interessato produca apposita domanda e/o la segnalazione da parte dell'assistente sociale.

La domanda o la segnalazione deve indicare:

- generalità complete del richiedente;
- esplicazione dettagliata dello stato di bisogno;
- indicazione della finalità per cui è richiesto il contributo.

2. A corredo della domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) stato di famiglia;
- b) modello ISEE;
- c) cartelle cliniche o certificati medici;
- d) ogni altro documento che il richiedente ritenga utile allegare.

3. L'erogazione del contributo avverrà con le modalità previste dall'art. 6 n.1.

## **CAPO IV PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI**

### **Art. 13 (Patrocinio)**

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti deve essere richiesto al Comune dal soggetto organizzatore mediante apposita istanza dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione.
2. La concessione del patrocinio dell'Amministrazione Comunale è riconosciuta formalmente con decreto del Sindaco, previa valutazione delle finalità, della rilevanza dell'attività e dell'assenza di fini di lucro, e non comporta per sé la corresponsione di benefici finanziari o la concessione di agevolazioni.
3. Qualora le iniziative o le manifestazioni si svolgano sotto il patrocinio del Comune potranno essere disposte previa valutazione, di volta in volta:
  - a) la gratuità di beni, servizi e concessioni comunali compresi quelli detenuti in locazione o ad altro titolo, necessari alle attività, iniziative e manifestazioni patrocinate;
  - b) donare parte dell'oggettistica utile alla manifestazione (coppe, targhette ecc..);
  - c) esenzione pagamento diritti sulle pubbliche affissioni.



4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa, utilizzando la seguente dicitura "**Con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Mangone**".

#### **Art. 14 (Utilizzo dei beni comunali)**

1. L'amministrazione comunale può concedere per un periodo di tempo limitato l'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture ad enti o ad associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità di promozione delle attività di cui all'art. 4;
2. L'utilizzo gratuito di aree, impianti sportivi, locali e cose di proprietà del Comune è disposto dal Sindaco su domanda delle persone e degli enti interessati, a condizione che sia garantita l'integrità delle cose e lo stato dei beni per periodi e non può superare i 30 giorni.

#### **Art. 15 (Concessione in uso di locali e strutture comunali)**

1. Il Comune può concedere l'uso gratuito o agevolato di propri locali, per un periodo di tempo limitato ed eventualmente rinnovabile, a favore di enti, associazioni e organismi privati, anche di volontariato operanti senza fine di lucro nel campo delle attività di cui al precedente art. 4;
2. La domanda di assegnazione di locali può indicare non più di una unità immobiliari tra quelle di proprietà dell'ente e deve specificare l'utilizzazione che motiva la richiesta. La domanda deve essere corredata da idonea documentazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché da programmi, preventivi e altri atti concernenti l'utilizzazione che si intende fare dei locali.
3. La concessione in uso avviene, acquisito il parere della relativa commissione, con apposita delibera, adottata dagli organi istituzionali competenti, la quale dovrà necessariamente specificare la durata della stessa nonché prevedere l'obbligo dei beneficiari di garantire l'integrità delle cose e lo stato dei beni.

#### **Art. 16 (Criteri per la valutazione delle richieste)**

1. L'assegnazione è decisa con delibera di Giunta Comunale. In presenza di più domande concorrenti la Giunta si attiene ai seguenti criteri:
  - a) Valutazione dei contenuti dell'attività che si intende svolgere, con riferimento:
    - a1 – al grado di rappresentatività degli interessi generali perseguiti;
    - a2 – alla natura dei servizi prestati, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
    - a3 – alla specificità dell'organizzazione, con priorità per quelle iscritte a quelle di volontariato e che fanno riferimento a valori di solidarietà;
  - b) Consistenza del carattere di innovatività o originalità dell'attività o della presenza nel contesto sociale e civile della comunità comunale.


#### **Art. 17 (Rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.





**Art. 18 (Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi delle vigenti disposizioni.
  2. Sono adottate idonee iniziative per la diffusione e la conoscenza, anche per via telematica, del presente Regolamento.
- 


Comune di Mangone  
(Provincia di Cosenza)

Si attesta che copia della su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio il giorno 12-05-08 vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

N. Reg. Albo prot. n. 1/08

Mangone, addì 12-05-2008

Resp. Proc. Public.  
Messo comunale



Comune di Mangone  
(Provincia di Cosenza)

Si attesta che copia della su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio (n. 1/08) dal 12-05-08 al \_\_\_\_\_.

Mangone, addì 12-05-08

Resp. Proc. Public.  
Messo comunale



Comune di Mangone  
(Provincia di Cosenza)

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs. 267/00:
- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 267/00
- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3) D. Lgs 267/00
- Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione al Co.Re.Co.:
- Della deliberazione (art. 134, comma 1) D. Lgs 267/00
- Dall'audizione dei rappresentanti dell'Ente, ovvero dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti, senza comunicazione dell'adozione di un provvedimento motivato di annullamento.
- Per comunicazione del Co.Re.Co. di non aver riscontrato vizi nella seduta del \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Mangone li 12-05-08

Resp. Proc. Public.  
e attestazione esecutività  
Messo comunale



E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso d'Ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**